



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

Piazza Municipio, 1 88060 Isca sullo Ionio

- E mail: ufftecnico.iscasulloionio@asmepec.it

PARTITA I.V.A. 00296980790

Tel. 0967521987 - Fax 0967546845

Prot. n° 1124 del 26/05/2020

Riferimento Determina N. 90 del 26/05/2020

OGGETTO: Affidamento Appalto dei lavori di manutenzione, riparazione, ripristino e ristrutturazione della rete idrica comunale. Periodo anni tre naturali e consecutivi - CIG: n. 8317622ECC

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AVVISA

Che è indetta gara per procedura aperta mediante RDO sul MEPA, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dal presente bando-disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'appalto ed elenco prezzi approvato.

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.

Denominazione: COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Indirizzo: Piazza Municipio, 88060 Isca sullo Ionio CZ

Telefono: 0967521987

Profilo di committente: www.comune.iscasulloionio.cz.it

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto e importo a base di gara.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione, riparazione, ripristino e ristrutturazione della rete idrica comunale. Periodo anni tre naturali e consecutivi - CIG: n. 8317622ECC

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato Speciale allegato.

Modalità: Appalto

Luogo di esecuzione: Territorio comunale

Prestazione principale: Lavori DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE. PERIODO ANNI TRE NATURALI E CONSECUTIVI - CIG: n. 8317622ECC

Importo a base di gara: Euro 90.000,00 (compresi euro 7.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

Modalità di finanziamento: Finanziamento con fondi di bilancio;

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione.

I requisiti di partecipazione richiesti non sono i seguenti:

1. Requisiti di ordine generale

1. Per partecipare alla procedura le imprese devono possedere i seguenti requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

4. non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Nota bene:

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- a) **DICHIARAZIONE** sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., con la quale si attesti che la Ditta possiede i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per partecipare alla gara, prescritti dall'art. 83, comma 4 del Codice dei Contratti D. Lgs. N. 50/2016: "capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi" comprovanti la capacità economica e finanziaria attraverso una dichiarazione che riguardi il fatturato globale dell'azienda che dovrà essere almeno pari all'importo oggetto di affidamento.
- b) indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 80 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

- c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 80, comma 1, **ovvero**, indica l'elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 3, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti: non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18, ovvero, nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. Le dichiarazioni di cui ai punti ai punti sopra richiamati devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50. e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta.
- d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.
- f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
- g) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.
- h) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.
- i) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- j) di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta, **ovvero**, dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i.;
- k) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n.136/2010 e s.m.i., al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria e, pertanto, a comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - ad effettuare la comunicazione entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica";
 - ad inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture;
- l) di essere in possesso di regolarità contributiva alla data di scadenza del bando di gara presso gli enti previdenziali (Inps, Inail) con indicazione delle posizioni contributive;

2. Requisiti di idoneità professionale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (*se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia*) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia*).
- attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche: categoria OG6, classifica I, ovvero, trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 Euro, i requisiti di

ordine tecnico - organizzativo di cui all'art. 90 del DPR n. 207/2010 per l'importo a base di appalto relativa alla quota dei lavori pari ad € 90.000,00;

- D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) in originale o in copia conforme, in corso di validità, o equivalente certificazione, dal quale risulti che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi, premi e accessori INPS, INAIL, alla data di scadenza del presente bando. E' ammessa dichiarazione sostitutiva.

Nota bene:

Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, D. Lgs. n. 50/2016):

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi non inferiore all'importo complessivo dell'appalto pari ad € 90.000,00 oltre IVA;
- b) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi un fatturato per servizi di manutenzione reti idriche comunali identici all'oggetto di gara, non inferiore all'importo relativo alla quota di servizi pari a € 36.000,00 oltre IVA;
- c) di aver in corso di svolgimento o svolto nel triennio 2017/2019, almeno un servizio di manutenzione della rete idrica per un importo annuo di Euro 12.000,00;
- d) essere in possesso di almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti di credito;

Requisiti di capacità tecnica e professionale: Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i requisiti di cui al punto c) del precedente punto 2

- a) Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica (Dlgs n. 50/2016) da dimostrarsi con la seguente documentazione:
 - dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa negli ultimi **tre anni** pari o superiore a Euro **90.000,00** IVA esclusa (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi, il requisito dovrà essere posseduto almeno per il 40% dalla mandataria/consorziate e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%, inoltre vanno dichiarati i requisiti relativi ai servizi analoghi;
- b) Capacità tecniche e professionali (art. 80 Dlgs n. 50/2016) da dimostrarsi (in sede di gara anche con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) come segue:
 - Esecuzione, nel **triennio precedente** la scadenza del presente bando di lavori analoghi, dell'importo pari ad €. **90.000,00** IVA esclusa. In caso di aggiudicazione dovranno essere prodotte documentazione probante i lavori eseguiti verso committenti indicando periodo importo e soggetto committente. In caso di possesso della SOA non è richiesta la dimostrazione dei requisiti.
- c) Si precisa che in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di ditte o di consorzi di cui al D. Lgs. N. 50/2016, i requisiti di ordine generale – nonché i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento, mentre i requisiti di idoneità professionale, devono essere posseduti almeno da un componente del raggruppamento.

Nota bene:

L'amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Nota bene:

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Articolo 4 - Avvalimento dei requisiti.

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Viene richiamato quanto previsto dagli art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. **In particolare si evidenzia che l'assenza nel contratto di avvalimento degli elementi di cui al comma 9 dell'art. 89, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.

Secondo quanto indicato nella RDO.

Articolo 6 - Documentazione da caricare nella RDO.

1. Dichiarazione (è preferibile l'uso dell'allegato modello "A") sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l'impresa dichiara:

a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni cioè:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B"):

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

- di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B"):

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;

c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente (è preferibile l'uso dell'allegato modello "B-bis").

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- di non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs.163/2006 come sostituito dal D. Lgs. N. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*);
- di non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- di non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs.163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- di non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile2006, n. 163 come sostituito dal D. Lgs. N. 50/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,n. 689;
- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

oppure

- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

oppure

- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;b) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (*se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia*);

Nota bene:

I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti).

I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

c) l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa:

- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico;

d) il numero di Partita IVA;

- e) il numero di matricola INPS, INAIL eventuale Cassa Edile
f) (per le cooperative) l'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;
g) (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l'esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l'impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
oppure
(se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione.

Nota bene:

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.

- h) di accettare tutte le prescrizioni contenute nell'Elenco Prezzi e Capitolato Speciale d'Appalto allegato;
i) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
j) di accettare le condizioni generali di contratto allegate alla RDO;
k) le parti dei lavori che intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nota bene:

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.

- 2. "PASOUE"** di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza;
3. In relazione a quanto precedentemente richiesto all'articolo 3, punto 3 (*Requisiti di capacità economica e finanziaria*) del presente bando-disciplinare di gara, l'impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione concernente l'importo relativo ai lavori nel settore oggetto della gara (categoria OG6), realizzati negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a € 90.000,00 al netto dell'IVA) o in alternativa la SOA, nonché il possesso dei requisiti sui servizi analoghi;

- 4.** Per i **raggruppamenti temporanei di imprese** già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- **scrittura privata autenticata** da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;

- **procura** conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato dovrà contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e risultare da scrittura privata autenticata.

In questo caso l'offerta da presentare nella successiva fase, a seguito dell'invito inviato da questa stazione appaltante, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese.

Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti".

- 5.** In caso di **avvalimento dei requisiti** di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

a) una **dichiarazione del candidato** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una **dichiarazione del candidato** circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il candidato e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il candidato;

e) una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

f) **in originale o copia autentica il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) il candidato può presentare una **dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo**, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Si precisa che:

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

N.B. Nella dichiarazione d'offerta economica di cui sopra, il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. N. 50/2016.

Si precisa che, in caso di carenze di qualsiasi elemento formale, questa stazione appaltante procederà ai sensi del comma 9 dell'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

6. L'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria prevista dall'art. 93. Comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 e s..m.i. per un importo pari al 2% del prezzo base indicato nella lettera di invito.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Articolo 7 - Criteri di selezione.

L'amministrazione provvederà a valutare le offerte secondo il criterio del prezzo più basso. In applicazione dell'art. 97, comma 8, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. In applicazione dell'art. 97, comma 3-bis la soglia di anomalia non si applica nel caso in cui il numero delle offerte è inferiore a cinque.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente avviso e dal capitolato speciale d'appalto approvato, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Articolo 8 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti verrà effettuata tramite richiesta di idonea documentazione di comprova dei requisiti tecnico-finanziari dichiarati e mediante l'utilizzo del sistema AVCPass.

Articolo 9 - Adempimenti richiesti all'affidatario.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

I lavori dovranno avere inizio nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto ed avranno durata di anni tre naturali e consecutivi.

Si precisa che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal MEPA e potrà essere stipulato anche in pendenza delle ulteriori verifiche che potranno essere esperite stante la necessità di dare immediato avvio all'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare apposito contratto d'appalto rogato dal Segretario comunale, a tal fine gli oneri necessari sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 10 - Subappalto.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105 (*Subappalto e attività che non costituiscono subappalto*) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le forniture o parti della fornitura che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Trova inoltre applicazione l'articolo 35, commi da 28 a 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 11 - Accesso agli atti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il diritto di accesso è differito in relazione:

a) all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

Nota bene:

Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi dei candidati da invitare.

b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;

c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Articolo 12 - Tutela dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto della fornitura in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Articolo 14 - Norme diverse.

L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono: con le modalità previste dal MEPA di acquisto in rete.
Isca sullo Ionio li 26/05/2020

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vittorio PROCOPIO
(Documento firmato digitalmente)